



COMUNE DI MINEO

Città Metropolitana di Catania
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO PER I CACCIATORI

Si porta a conoscenza dei cacciatori, residenti in questo Comune, che **nei giorni settimanali da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e giovedì, previo appuntamento, dalle 16.00 alle 18.00, è possibile ritirare i tesserini di caccia per la stagione venatoria 2021/2022**, presso l'Ufficio Attività Produttive, stanza n. 30, 1° piano, Area Servizi al Territorio, sito in Piazza Buglio n.40 – tel. 0933989070

E' possibile scaricare dal sito www.comune.mineo.ct.it quanto segue:

- l'elenco dei cacciatori ammessi negli AA.TT.CC. fuori residenza;
- il calendario venatorio;
- il prospetto dell'orario ufficiale di caccia.

Il Resp. dell'A.S.T.
Ing. Franco Condorelli

L'Assessore alle A.P.
Sinatra Cinzia G.A.D.



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE**

Codice Fiscale 80012000826

**SERVIZIO 3 – GESTIONE FAUNISTICA
DEL TERRITORIO -**

Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO

TEL. 0917070971 – Fax 0919828986

servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it

www.regione.sicilia.it

Prot. n. 45370 del 16/06/2021

OGGETTO: L.R. n° 33 del 1 settembre 1997 art. 31. Istruzioni per le operazioni di compilazione , rilasci e restituzione del tesserino venatorio regionale.

Ai Comuni della Sicilia
Loro Sedi

Alle Associazioni Venatorie
Loro Sedi

Ai Servizi per Il Territorio
U.O.1 – Affari Generali e Coordinamento delle Attività
Finanziarie - Ripartizione faunistico Venatoria
Loro Sede

DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI AI COMUNI

I tesserini venatori regionali sono consegnati dalle Ripartizione faunistico venatorie (d'ora in avanti R.F.V.) dei Servizi per il Territorio presenti in ogni capoluogo delle ex provincie regionali, ai Comuni di pertinenza territoriale, a seguito di una specifica richiesta di fabbisogno. Il dipendente del Comune incaricato del ritiro presso la sede della R.F.V rilascerà una ricevuta in cui risulti il numero complessivo di tesserini presi in consegna e l'indicazione del primo e dell'ultimo numero di serie degli stessi.

CONSEGNA AI CACCIATORI

1 – I tesserini devono essere compilati e consegnati dai Comuni esclusivamente ai cacciatori residenti nel Comune.

La residenza dovrà risultare al momento del rilascio del tesserino e, nel caso di recente trasferimento, il Comune dovrà segnalare l'avvenuto rilascio al Comune di provenienza, anche se ubicato fuori dalla Regione Siciliana.

Il personale preposto al rilascio dovrà specificare nel tesserino regionale l'ambito territoriale di caccia di residenza, gli ambiti territoriali di caccia di ammissione risultanti dall'elenco nominativo dei cacciatori trasmesso dalla R.F.V competente per territorio, nonché gli eventuali ambiti territoriali di caccia scelti dal cacciatore per l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria.

Ogni cacciatore può scegliere fino ad un massimo di n. 4 ATC per la migratoria, con l'esclusione degli ATC AG3- Isole Pelagie, ME3 - Isole Eolie, PA3 - Isola di Ustica, TP3 - Isole Egadi e TP4 - Isola di Pantelleria. Il cacciatore può scegliere l'ATC per la sola selvaggina migratoria anche successivamente alla data del rilascio del tesserino, previa esibizione del versamento di € 5,16 effettuato sul cc 10575900 per ogni ambito scelto.

2 – Al momento del rilascio del tesserino venatorio il personale incaricato del Comune deve farsi esibire dal cacciatore i seguenti documenti:

- a) libretto personale di porto di fucile e licenza di caccia;
- b) attestazione del versamento della polizza assicurativa di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 33/97.
- c) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa pari ad € 168,00 effettuato sul c/c postale n. 8904 intestato a "Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse concessioni governative – Sicilia". La sezione del bollettino di c/c postale recante la dicitura "attestazione di versamento", dovrà essere trattenuta dall'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino. Nel caso in cui il cacciatore ha ceduto la predetta attestazione ai competenti uffici governativi ai fini del rilascio o del rinnovo della licenza di porto di fucile, in sostituzione potrà essere accettata la fotocopia del predetto bollettino.
- d) attestazione del versamento dell'addizionale di € 5,16 recante la causale "art. 24 L.157/92"; tale addizionale deve essere versata sul medesimo c/c postale della tassa di concessione governativa di cui al punto precedente, utilizzando lo stesso bollettino, sommando i due importi (punto c + d) e specificando la causale;
- e) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale, (art. 30 L.R. 1 settembre 1997 n. 33) pari ad € 84, 00, effettuato sul c/c 10575900 intestato ad "Unicredit S.p. A" - Cassiere della Regione Siciliana"; il versamento di detta tassa dà diritto di accesso al solo ambito territoriale di caccia di residenza del cacciatore, ai sensi dell'art. 59 della l.r. 15 aprile 2021, n°9 dispone un'agevolazione fiscale in favore dei cacciatori siciliani per l'esercizio venatorio 2021/2022.

L'agevolazione è concessa ai soggetti, titolari di licenza di porto di fucile uso caccia, che nella stagione 2020/2021 hanno versato la tassa di concessione regionale, in virtù di tale norma, limitatamente a detta fattispecie, l'importo dovuto è ridotto a € 25,20 (Venticinque/20) ;

- f) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R. n. 7/2001) pari a € 14,28 per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato ammesso, oltre quello di residenza, per un massimo di n° 3 (tre) ambiti territoriali di caccia;
- g) attestazione del versamento di € 5,16 per ogni ambito territoriale di caccia scelto dai cacciatori che intendono esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in ambiti territoriali di caccia diverso da quello di residenza e per un massimo di 4 (quattro) ambiti;

Le tasse di cui ai punti "e", "f" e "g" possono essere pagate mediante unico versamento cumulativo, da effettuare su predetto c/c 10575900 intestato all'istituto UNICREDIT S.p.A – cassiere della Regione Siciliana, recante le causali : Tassa di Concessione governativa regionale.

Se disponibile, la sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento dovrà essere trattenuta dall'ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino venatorio.

Di seguito si riportano le tabelle 1 e 2 esemplificative dei vari casi di versamenti cumulativi delle tasse indicate ai punti "e", "f" e "g"

Tabella 1

Versamenti cumulativi ai sensi dell'art. 59 della l.r. 15 aprile 2021 n°9, (Tabella per i cacciatori che possono usufruire della riduzione).

Pagamento	Tassa C.G.R	A.T.C. ammissione	A.T.C. migratoria	Totale
Tassa C.G. Regionale	25,20			25,20
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM.	25,20	14,28		39,48
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM	25,20	28,56		53,76
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM	25,20	42,84		68,04
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. MIGR	25,20		5,16	30,36
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. MIGR	25,20		10,32	35,52
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. MIGR	25,20		15,48	40,68
Tassa C.G. Regionale + 4 A.T.C. MIGR	25,20		20,64	45,84
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 1 A.T.C. MIGR	25,20	14,28	5,16	44,64
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 2 A.T.C. MIGR	25,20	14,28	10,32	49,80
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 3 A.T.C. MIGR	25,20	14,28	15,48	54,96
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 4 A.T.C. MIGR	25,20	14,28	20,64	60,12
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 1 A.T.C. MIGR	25,20	28,56	5,16	58,92
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 2 A.T.C. MIGR	25,20	28,56	10,32	64,08
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 3 A.T.C. MIGR	25,20	28,56	15,48	69,24
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 4 A.T.C. MIGR	25,20	28,56	20,64	74,40
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 1 A.T.C. MIGR	25,20	42,84	5,16	73,20
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 2 A.T.C. MIGR	25,20	42,84	10,32	78,36
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 3 A.T.C. MIGR	25,20	42,84	15,48	83,52
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 4 A.T.C. MIGR	25,20	42,84	20,64	89,28

Tabella 2

Versamenti cumulativi per i cacciatori che non usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 59 della l.r. 15 aprile 2021.

Pagamento	Tassa C.G.R	A.T.C. ammissione	A.T.C. migratoria	Totale
Tassa C.G. Regionale	84			84
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM.	84	14,28		98,28
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM	84	28,56		112,56
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM	84	42,84		126,84
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. MIGR	84		5,16	89,16
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. MIGR	84		10,32	94,32
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. MIGR	84		15,48	99,48
Tassa C.G. Regionale + 4 A.T.C. MIGR	84		20,64	104,64
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 1 A.T.C. MIGR	84	14,28	5,16	103,44
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 2 A.T.C. MIGR	84	14,28	10,32	108,6
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 3 A.T.C. MIGR	84	14,28	15,48	113,76
Tassa C.G. Regionale + 1 A.T.C. AMM + 4 A.T.C. MIGR	84	14,28	20,64	118,92
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 1 A.T.C. MIGR	84	28,56	5,16	117,72
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 2 A.T.C. MIGR	84	28,56	10,32	122,88
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 3 A.T.C. MIGR	84	28,56	15,48	128,04
Tassa C.G. Regionale + 2 A.T.C. AMM + 4 A.T.C. MIGR	84	28,56	20,64	133,2
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 1 A.T.C. MIGR	84	42,84	5,16	132
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 2 A.T.C. MIGR	84	42,84	10,32	137,16
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 3 A.T.C. MIGR	84	42,84	15,48	142,32
Tassa C.G. Regionale + 3 A.T.C. AMM + 4 A.T.C. MIGR	84	42,84	20,64	147,48

3) - Il personale addetto al rilascio del tesserino deve :

- a) compilare in stampatello e grafia chiara la prima di copertina avendo cura di fare firmare il cacciatore ed apporre la propria firma leggibile ed il timbro del Comune;
- b) compilare in stampatello e grafia chiara le pagine 1, 2 e 3 del tesserino completandole in ogni loro parte ed in particolare indicando la sigla dell'ambito territoriale di caccia di residenza, la sigla degli ulteriori ambiti nei quali il cacciatore è ammesso, nonché degli eventuali ambiti scelti per la caccia alla sola selvaggina venatoria. Come detto prima, la scelta degli ambiti territoriali di caccia per la selvaggina migratoria può avvenire anche successivamente al ritiro del tesserino; in tale caso dovrà essere apportata specifica annotazione nella pagina 2 del tesserino con data, firma e timbro del Comune.
- c) compilare in stampatello e grafia chiara le pagine 2,4 e 6 del tesserino avendo cura di fare firmare il cacciatore;
- d) annullare mediante perforazione o segnandole con una X le caselle relative agli ambiti territoriali di caccia di ammissione rimaste inutilizzate;
- e) riportare nella corrispondente scheda, dell'apposito schedario dei tesserini venatori rilasciati, il numero di tesserino consegnato;

Il primo foglio del tesserino rimane attaccato allo stesso; il secondo foglio, recante la dicitura “ parte da trasmettere alla R.F.V. competente per territorio” deve essere trasmesso , a cura del Comune, entro il 31 gennaio della stagione venatoria per la quale è rilasciato il tesserino; il terzo foglio, recante la dicitura “ parte per il Comune”, deve essere conservato agli atti del Comune;

Il rilascio dei tesserini venatori da parte dei Comuni è gratuito, giusto quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 01/09/1997 n. 33.

ALTRI ADEMPIMENTI DEI COMUNI

I comuni devono rimettere, entro il 15 febbraio dell'anno, alla R.F.V. di competenza, il prescritto schedario dei tesserini rilasciati per la stagione venatoria (anche su supporto informatico, in formato excel, completo di codice fiscale dei cacciatori) unitamente alle apposite sezioni o riquadri (terzo foglio) dei tesserini rilasciati.

ADEMPIMENTI DEI CACCIATORI

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino , il cacciatore potrà richiedere un duplicato. Il Comune rilascia il tesserino aggiungendo nello stesso la dicitura “ DUPLICATO” sulla prima di copertina e in tutte le tre sezioni di cui alle pagine 1, 3 e 5, avendo cura di annotare gli estremi del nuovo tesserino rilasciato sulla scheda dello schedario. Il tesserino deteriorato dovrà essere riconsegnato al Comune che lo conserverà e lo rimetterà alla R.F.V. unitamente alla sezione o riquadro del tesserino duplicato. In caso di smarrimento il cacciatore dovrà consegnare al Comune copia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza. La copia della denuncia sarà trasmessa sempre alla R.F.V. unitamente alla sezione del tesserino duplicato.

RESTITUZIONE DEI TESSERINI

La restituzione dei tesserini al Comune da parte dei cacciatori, anche per il tramite delle Associazioni venatorie, deve avvenire entro sessanta giorni dalla chiusura della stagione venatoria.

Se il cacciatore non consegna il tesserino entro il predetto termine è inadempiente e come tale è soggetto ad una sanzione amministrativa (art. 32 L.R. 33/77). Resta di competenza del Comune il controllo sulla regolare restituzione del tesserino da parte dei cacciatori entro il termine sopra indicato.

Al momento della restituzione gli addetti al ritiro devono verificare se le pagine dedicate ai "riepiloghi degli abbattimenti per periodi" sono state debitamente compilate. Se non sono compilate lo devono essere prima della formalizzazione della restituzione.

Inoltre i dipendenti comunali addetti al ritiro dei tesserini restituiti devono compilare, in stampatello e grafia chiara, la pagina del tesserino relativa alla restituzione. Nella parte che rimane attaccata al tesserino deve essere riportata la data di restituzione, il timbro del Comune e la firma leggibile del dipendente addetto al ritiro. Nella seconda parte dovrà essere riportato il numero della licenza di porto di fucile, nome e cognome del cacciatore, la data di restituzione, il timbro del Comune e la firma del dipendente addetto. Quest'ultima parte dovrà essere consegnata al cacciatore quale ricevuta dell'avvenuta restituzione del tesserino.

Con apposito elenco nominativo completo di dati anagrafici e data di consegna, i comuni hanno l'obbligo di inviare, entro 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo di restituzione dei tesserini venatori, alle R.F.V. dei Servizi per il territorio i tesserini restituiti dai cacciatori.

Inoltre, i Comuni devono inviare un elenco, completo di dati anagrafici e residenza, dei cacciatori che non hanno ottemperato alla consegna del tesserino venatorio nei termini di 60 giorni della chiusura della stagione venatoria.


Si rappresenta ai Comuni che un eventuale ritardo nell'inoltro alle R.F.V. dell'elenco dei cacciatori inadempienti, può comportare, a causa della decorrenza dei termini previsti dalla normativa vigente, l'inapplicabilità delle relative sanzioni amministrative, con conseguente danno erariale per l'Amministrazione Regionale.

Si invitano i Comuni e le Associazioni venatorie a dare ampia diffusione della presente circolare fra tutti coloro che possono essere interessati.

La presente circolare sarà trasmessa ai Comuni per il tramite delle R.F.V. e sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Patti



not new



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE

Codice Fiscale 80012000826

**SERVIZIO 3 – GESTIONE FAUNISTICA
DEL TERRITORIO**

Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO

TEL. 091 7070988 – Fax 0919828986

Servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it

www.regione.sicilia.it

RIF. NOTA N.

DEL

Prot. N° 54544 del 13/07/2021

OGGETTO: Estensione benefici di cui all'art.59 della L.R. 9 del 15/04/21

**Ripartizioni Faunistiche
Loro Sedi
Alle Associazioni Venatorie
Loro Sedi**

Premesso che l'applicazione dell'Articolo di Legge in oggetto stabilisce di applicare una riduzione del 70% a coloro i quali avevano rinnovato la tassa governativa regionale relativa all'abilitazione all'esercizio venatorio per l'anno 2020 e che la intendono rinnovare per l'annata venatoria 2021.

Considerato che molti cacciatori hanno rinnovato la licenza di porto d'armi da caccia, in quanto scaduta, pagando per intero la tassa regionale pari ad €.84,00 in data antecedente la pubblicazione della legge in questione.

Ritenuto che i benefici dell'Art.59 debbano essere applicati anche a coloro i quali avevano pagato per intero tutta la somma, ad integrazione dalla nota Prot. n°32223 del 03/05/2021, con la presente si estende detto beneficio ai soggetti in questione esentandoli dal pagamento degli eventuali Ambiti di ammissione o migratoria sino alla concorrenza di €58,80.

Il Dirigente del Servizio 3

Dott. Pasquale Patti



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO
RURALE E TERRITORIALE

Codice Fiscale 80012000826

RIF. NOTA N. _____

DEL _____

SERVIZIO 3 - GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO

Viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 PALERMO

TEL. 091 7070988 - Fax 0919828986

servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it

www.regione.sicilia.it

Prot. n°32223 del 03/05/2021

OGGETTO: Art. 59 L.R. n.9 del 15/04/2021. Agevolazioni fiscali esercizio venatorio 2021.

Ripartizioni Faunistiche

Loro Sedi

Alle Associazioni Venatorie

Loro Sedi

E. p.c

Alle Questure della Regione Siciliana

Loro Sedi

E. p.c

Ai Comuni della Regione Siciliana

Loro Sedi

Com'è noto l'art. 59 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 ha disposto un'agevolazione fiscale in favore dei cacciatori siciliani per l'esercizio venatorio 2021/2022.

L'agevolazione è concessa ai soggetti, **titolari di licenza di porto di fucile uso caccia**, che nella stagione 2020/2021 hanno versato la tassa di concessione regionale.

In virtù di tale disposizione normativa, limitatamente a detta fattispecie, l'importo dovuto è ridotto a € 25,20 (Venticinque/20).

Si ribadisce quindi che l'agevolazione va estesa ai cacciatori che nell'anno 2021 rinnoveranno il porto di fucile per uso caccia, i quali, per la stagione venatoria 2020/2021, hanno versato la tassa di concessione regionale.

Va da se che i soggetti che intendano usufruire dei benefici in parola dovranno fornire, ai competenti uffici della Questura, l'attestazione di versamento della tassa di concessione regionale per l'anno 2020.

Il Dirigente del Servizio

Pasquale Patti

PASQUALE
PATTI

Firmato digitalmente
da PASQUALE PATTI
Data: 2021.05.03
12.22.01 +02'00'

Il Dirigente Generale

Mario Candore

MARIO
CANDORE

Firmato digitalmente
da MARIO CANDORE
Data: 2021.05.03
12.41.05 +02'00'

Casistica per il rilascio del tesserino

Le tasse hanno durata annuale con decorrenza dal giorno di rilascio o rinnovo del porto fucile

1. Cacciatore paga il 15/03/2019 le tasse per il rinnovo/rilascio porto fucile, lo stesso viene rilasciato il 30/8/2019, le tasse decorrono dal 30/08/2019 al 29/08/2020, quindi dal 01 di settembre 2020 deve aver pagato le tasse per la stagione 2020/2021;
2. Cacciatore paga il 15/03/2020 le tasse per il rinnovo/rilascio porto fucile, lo stesso viene rilasciato il 12/09/2020, le tasse decorrono dal 12/09/2020 al 11/09/2021, pertanto il tesserino può essere rilasciato e il cacciatore dovrà pagare le tasse dal 12/09/2021 con valenza fino al 11/09/2022.
3. Cacciatore paga il 15/03/2019 le tasse per il rinnovo/rilascio porto fucile, lo stesso viene rilasciato il 12/09/2019, le tasse decorrono dal 12/09/2019 al 11/9/2020, il cacciatore smette di andare a caccia il 11/09/2020 e riconsegna il tesserino, richiede il tesserino il 01 settembre 2021, deve pagare le tasse interamente per il periodo dal 12/09/21 al 11/09/2021 evidenziando nella causale l'anno di riferimento annata venatoria 2020-2021 (per 11 giorni di settembre) e ripagare le tasse dal 12/09/21 al 11/09/2022 annata venatoria 2021-2022 .
4. Cacciatore paga il 15/03/2019 le tasse per il rinnovo/rilascio porto fucile, lo stesso viene rilasciato il 12/09/2019, le tasse decorrono dal 12/09/2019 al 11/09/2020, il cacciatore smette di andare a caccia il 11/09/2020 e riconsegna il tesserino, richiede il tesserino dal 12 settembre 202, deve pagare le tasse solo per il periodo dal 12/09/2021 al 11/09/2022 annata venatoria 2021- 2022.

Problematiche da attenzionare

- 1) Rispetto dei tempi previsti nella circolare assessoriale;
- 2) Prestare attenzione durante la consegna dei tesserini nella verifica della scadenza del porto fucile, alla verifica del pagamento delle tasse e dell'assicurazione, le ricevute vanno conservate in comune;
- 3) Verificare che l'indirizzo o domicilio dichiarato nell'autodichiarazione sia veritiero, in caso di falsa dichiarazione il cacciatore rischia la denuncia all'autorità giudiziaria;
- 4) Il file con l'anagrafe dei cacciatori in versione excel va consegnato solo una volta in occasione della restituzione dei cedolini (**entro 15 febbraio**); a metà aprile (**entro il 16 aprile**) devono essere consegnati i tesserini restituiti entro 60 giorni dalla chiusura dell'annata venatoria con elenco informatizzato "anche via E-Mail formato excel" **dei soli cacciatori che non hanno provveduto a restituire il tesserino venatorio entro i termini previsti.**
- 6) Velocità di comunicazione attraverso la posta elettronica, per scambi di files e comunicazioni (servizioc.t.uo1.svilupporurale@regione.sicilia.it);
- 7) Le associazioni sono per legge autorizzate alla consegna del tesserino, ma non del ritiro.



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 11 - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CATANIA

UNITÀ OPERATIVA 1 - AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE
RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

ORARIO UFFICIALE

STAGIONE VENATORIA 2021 - 2022

SETTEMBRE 2021		
data	dalle ore	alle ore
dal 1 al 5	5,30	19,25
dal 6 al 12	5,35	19,15
dal 13 al 19	5,40	19,00
dal 20 al 26	5,45	18,50
dal 27 al 30	5,50	18,45

OTTOBRE 2021		
data	dalle ore	alle ore
dal 1 al 3	5,55	18,40
dal 4 al 10	6,00	18,30
dal 11 al 17	6,05	18,20
dal 18 al 24	6,10	18,10
dal 25 al 30	6,15	18,05
* 31	5,20	17,05

NOVEMBRE 2021		
data	dalle ore	alle ore
dal 1 al 7	5,25	17,00
dal 8 al 14	5,30	16,50
dal 15 al 21	5,40	16,45
dal 22 al 28	5,45	16,45
dal 29 al 30	5,50	16,40

DICEMBRE 2021		
data	dalle ore	alle ore
dal 1 al 5	5,55	16,40
dal 6 al 12	6,00	16,45
dal 13 al 19	6,05	16,45
dal 20 al 26	6,10	16,50
dal 27 al 31	6,15	16,50

GENNAIO 2022		
data	dalle ore	alle ore
dal 1 al 2	6,15	16,55
dal 3 al 9	6,15	17,00
dal 10 al 16	6,15	17,05
dal 17 al 23	6,10	17,15
dal 24 al 31	6,10	17,25

* ora solare



Dirigente Provinciale
Dott. Pietro Giovanni Litrico

P. Litrico

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 11 - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI CATANIA
U. O. 1 - Affari generali e coordinamento delle attività finanziarie - Ripartizione faunistico-venatoria
Via Santangelo Fulci, 40 – Catania - Tel 091- 6391100

Elenco cacciatori del comune di **MINEO**
ammessi in altri ambiti territoriali di caccia A.V. 2021-2022

Nominativo, luogo e data di nascita	ATC
AGRI' GREGORIO - CALTAGIRONE - 15/08/1970	CT2
CAPPADONNA VINCENZO - MINEO - 24/04/1953	CT2
CAPRA IGNAZIO MACARIO - CATANIA - 28/02/1965	CT2
CARUSO FABIO - CATANIA - 30/03/1984	CT2
CASELLA FILIPPO - MINEO - 05/03/1957	RG1
CASELLA FILIPPO - MINEO - 05/03/1957	CT2
CERAULO MAURIZIO - CATANIA - 07/10/1959	CT2
D'AMPLO VINCENZO - MINEO - 28/07/1950	CT2
D'AMPLO VINCENZO - MINEO - 28/07/1950	RG1
D'AMPLO' RENZO ANTONIO GIOVANNI - CATANIA - 22/06/1963	CT2
IALUNA PIETRO - SOLETTA (SVIZZERA) - 07/01/1978	CT2
INCARBONE MICHELE - CATANIA - 28/05/1988	CT2
LEGGIO ALFREDO - MINEO - 27/09/1952	CT2
MIRATA GIUSEPPE MARIO - MINEO - 01/01/1953	CT2
MISTRETTA SALVATORE - MUSSOMELI - 14/11/1938	CT2
MISTRETTA VINCENZO - MINEO - 02/01/1949	CT2
OCELLO SANTO FEDERICO - CATANIA - 25/09/1993	CT2
RUSSO MARIO - HERZOGENBUCHSEE (CH) - 01/09/1962	CT2
SALEMI AGRIPPINO - MINEO - 08/11/1948	CT2
SALEMI AGRPPINO - MINEO - 08/11/1948	RG1
SCOLLO SALVATORE - MINEO - 01/05/1950	CT2
SIVILICA ANTONINO - MINEO - 13/05/1967	CT2
STRANO GAETANO - MINEO - 30/05/1963	CT2
STRANO STEFANO - CALTAGIRONE - 05/07/1988	CT2
STUTO CARMELO - MINEO - 26/04/1951	CT2
STUTO GIUSEPPE - MINEO - 17/04/1956	CT2
STUTO MARIO - MINEO - 10/10/1960	CT2

Nominativo, luogo e data di nascita	ATC
STUTO ORAZIO - HERZOGENBUCHSEE (CH) - 08/06/1988	CT2
TAMBURINO AGRIPPINO - CATANIA - 16/11/1968	CT2
TAMBURINO GIOVANNI - CATANIA - 26/10/1993	CT2
TERRANOVA PAOLO - MINEO - 17/06/1961	CT2
TORO GIUSEPPE SEBASTIANO - CATANIA - 21/11/1973	CT2
TUMASELLO PAOLO - CALTAGIRONE - 29/05/1979	CT2



IL DIRIGENTE PROVINCIALE

(Dott. Pietro Giovanni Litrico)